



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **245/2013** r.g. e vertente

TRA

IMPRESA [REDACTED] & C. SAS (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED] FRANCESCO (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] PINA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. EMANUELE ARGENTO, giusta procura in atti,

PARTE ATTRICE

E

BANCA [REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], giusta procura in atti,

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Come in atti.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2013 la Impresa *Fininvest S.p.A.* ha convenuto in giudizio la Banca *Popolare di Sondrio* S.p.A. formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:

- *accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di corrispondenza bancario n. 11093, già 27/3571 (ed eventuali conti collegati), e al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.193182710 – 49, già 1827/00 (ed eventuali conti collegati) accessi rispettivamente presso il Banco *Popolare di Sondrio* e la Banca *Popolare di Sondrio*, oggi Banca *Popolare di Sondrio*;*
- *dichiarare come dovuti i soli interessi legali, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;*
- *accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;*
- *accertare e dichiarare che nulla l'attrice deve alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto;*
- *accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi a tassi corretti di legge;*
- *accertare e dichiarare la prassi adottata dalla Banca convenuta in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;*
- *accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto dalla L.108/96;*
- *accertare se la Banca ha applicato all'attrice sui conti correnti per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla stessa banca convenuta, su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;*



- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai signori Francesco [redacted] relativamente ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito per cui è causa;

- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata all'attualità il saldo del rapporto di conto corrente n. 11093, già 27/3571 (ed eventuali conti collegati), nonché del rapporto di conto corrente n.193182710 – 49, già 1827/00 (ed eventuali conti collegati), ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'IMPRESA [redacted] C. S.a.s. le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria;

- condannare la Banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi da parte attrice per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario a buona fede e correttezza, e/o per le eventuali segnalazioni alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi anche in via equitativa, dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- condannare, infine, la Banca [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico – legale, oltre interessi legali.

Con vittoria di spese, diritti e onorario del presente giudizio.”.



La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio depositando comparsa di risposta nella quale ha, per le ragioni che si stanno per esaminare, reso le seguenti conclusioni:

*in via preliminare:*

- *dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Banca ..... in relazione tutte le domande avversarie relative al conto corrente n.1827/00, poi diventato n.1931822710 e alla fideiussione rilasciata dalla signora ..... data 16 novembre 1993, azionate dagli Attori nei suoi confronti, per le ragioni espresse in atto;*
- *dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, decorrente a ritroso dalla data 18 luglio 2012 (data della prima diffida inviata alla Banca ..... di ogni diritto della medesima Impresa di ..... & C. S.a.s., nonché dei signori Francesco ..... in proprio - sia esso restitutorio, risarcitorio o relativo a diritti nascenti da annotazioni in conto - ascrivibile a data anteriore al 18 luglio 2002, per le ragioni espresse in atto;*
- *dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, decorrente a ritroso dalla data del 18 luglio 2012 (data della prima diffida inviata alla Banca ..... dall'Impresa ..... & C. S.a.s.), di ogni diritto risarcitorio vantato dalla medesima Impresa di ..... & C. S.a.s. ascrivibile a data anteriore al 18 luglio 2002, sia esso di carattere precontrattuale o extracontrattuale;*
- *respingersi tutte le domande proposte nei confronti della Banca ..... dall'Impresa ..... & C. S.a.s. e dai signori Francesco ..... e ..... in proprio, quali coobbligati solidali, perché infondate in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum, per le ragioni di cui in atto.*
- *In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e accessori come per legge.*

.....



Va anzitutto esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta con riguardo al conto corrente n.1827/00, poi diventato n.1931822710 e alla relativa fideiussione rilasciata dalla signora [redacted] in data 16 novembre 1993.

In particolare la banca convenuta ritiene che, essendo detto conto corrente, acceso il 21.3.1975 presso la filiale di Pescara dell'allora Banca [redacted], stato estinto il 18.3.2008 - come dedotto dagli stessi attori nell'atto di citazione e risultante dagli estratti del conto corrente in questione versati in atti - e, dunque, prima della data in cui detta filiale è passata, in virtù di atto di cessione di ramo d'azienda del [redacted] (da parte della cedente [redacted] s.p.a.), alla Banca [redacted], gli attori non potrebbero proporre le loro domande nei confronti della odierna convenuta, perché priva di legittimazione passiva.

La tesi non è condivisibile e, quindi, l'eccezione va respinta per i seguenti motivi:

- 1) Oggetto dell'atto di cessione di ramo d'azienda del [redacted], come emerge dal relativo annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13.8.2009 (doc.23 fascicolo convenuta), è costituito da *“ l'intero ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria presso le suddette filiali e/o punti operativi, “* (tra cui la filiale di Pescara in questione) *“ nella universalità dei beni e rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono, tra essi compresi i rapporti di debito e credito intrattenuti con la clientela “;*
- 2) Data l'ampiezza di tale oggetto, si devono ritenere comprese nella cessione anche le situazioni soggettive (attive o passive) dipendenti dai rapporti giuridici precedentemente intrattenuti dalla cedente con la clientela, pur se apparentemente definiti, anche perché la disciplina di cui all'art.58 Dlgs 385/1993 mira ad agevolare la realizzazione di cessioni di aziende, rami di aziende o di rapporti giuridici individuabili in blocco, che consentano la prosecuzione dell'attività bancaria e creditizia, mediante meccanismi di semplificazione della successione



della cessionaria in tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive della cedente (commi 2, 3, 4 e 5), che, prevedono, tra l'altro, che i creditori ceduti hanno facoltà entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'annuncio della cessione di esigere l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione dal cedente o dal cessionario e che, invece, trascorso il termine di tre mesi, di tali obbligazioni risponde il cessionario in via esclusiva;

tale norma evidenzia l'intenzione del Legislatore di trasferire sul cessionario (liberando completamente il cedente), in deroga alle regole di cui all'art.2560 c.c., trascorso il predetto termine di tre mesi, tutti gli oneri derivanti dall'acquisizione dell'azienda, del ramo di azienda o dei rapporti giuridici individuabili in blocco e tra questi oneri si devono ritenere comprese, attesa la ratio della norma, le situazioni di soggezione rispetto ad eventuali azioni di ripetizione di indebito esercitate dai clienti anche con riguardo a conti correnti chiusi.

Passando ad esaminare le domande di accertamento formulate dagli attori, va anzitutto rilevato che, come dedotto nell'atto di citazione, il contratto di conto corrente bancario n. 27/3571 (successivamente n.11093 di Banca [redacted] s.p.a.) stipulato tra la IC e il Banco [redacted], filiale di Pescara, in data 8.4.1974 (v. relativa scrittura privata prodotta da entrambe le parti sub 1), è caratterizzato da diverse clausole nulle.

In particolare l'art.57 comma 3 prevede che *“gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”*.

Nel caso di specie non risulta un patto diverso, se non in data 17.12.2002 (come si preciserà più avanti), non risultando fino al 16.12.2002 un'espressa proposta della banca di nuove condizioni contrattuali, né una relativa accettazione da parte dell'attrice.



Detta clausola deve ritenersi nulla, sia per violazione del requisito formale previsto dall'art. 1284, ultimo comma c.c. , in base al quale “ *gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale* “ , sia per violazione del criterio di determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., essendo il tasso degli interessi passivi indeterminato ed indeterminabile e rimesso unilateralmente alla volontà del creditore.

La nota giurisprudenza secondo cui la fissazione del tasso degli interessi dovuti dal cliente nel corso di un rapporto bancario di durata può essere resa determinabile - ed idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto dal terzo comma dell'art. 1284 - mediante il rinvio, previsto nella scrittura negoziale , ad elementi di fatto e dati estrinseci rispetto al contratto che siano però stati individuati (quali il rinvio alle condizioni praticate normalmente sulla piazza dagli Istituti di credito ovvero agli accordi interbancari), è stata superata dalla successiva interpretazione della norma da parte della stessa Corte di Cassazione in relazione ai contratti bancari conclusi in data antecedente all'entrata in vigore delle nuove norme disciplinanti l'attività bancaria (art. 4 L. 17 febbraio 1992 n 154 e artt.117 e 118 d.leg. 1 settembre 1993 n 385), le quali, introducendo una precisa deroga nel settore creditizio e finanziario rispetto al sistema normativo previgente, hanno espressamente negato la validità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione degli elementi principali ed accessori del rapporto obbligatorio.

Secondo l'orientamento tradizionale, favorevole alla fluidità dei rapporti bancari, “*L'obbligo della forma scritta ad substantiam imposto dall'art. 1284 ultimo comma ,... è da ritenersi egualmente rispettato quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentano la concreta quantificazione del tasso d'interesse , ancorché ciò avvenga per relationem..., come quando in un contratto di conto corrente bancario si faccia riferimento ... alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza , giacchè tali condizioni vengono fissate su*



*scala nazionale con accordi di cartello per modo che il rinvio al tasso usuale vale ad ancorare la misura degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro non influenzabili dal singolo istituto bancario* “ ( v. Cass. 12 novembre 1987 , n 8335; Cass. 3 dicembre 1988 n 6554; Cass. 22 maggio 1990 n 4617) .

Tale assetto giurisprudenziale ha subito un fondamentale arresto a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione 13 marzo 1996 , n 2103 , seguita da Cass. 29 novembre 1996 n 10657, Cass. 10 novembre 1997 , n 11042, Cass. 8 maggio 1998, n 4696 , Cass. 23 giugno 1998 n 6247, nonché successivamente dalle sentenze della S.C. 12222/2003 e 13823/2002, e dalla prevalente giurisprudenza di merito.

Sulla scorta del predetto revirement giurisprudenziale (che può ritenersi consolidato) l’obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione degli interessi ultralegali, pur non comportando necessariamente che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito e potendo essere soddisfatto anche per relationem , richiede comunque che le parti abbiano richiamato per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale, con la conseguenza che il mero riferimento contrattuale alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito è da considerare sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio di interesse fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e cogente. In tal caso occorrerà accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto in controversia, sulla base degli elementi probatori forniti , *“se sussistevano elementi di qualificazione originaria del cliente atti a determinare , senza successiva valutazione discrezionale da parte della banca, l’oggettiva determinazione del tasso che fosse oggetto di variazione nel corso del rapporto”*. ( v Cass. 2103/96)



In sostanza, la Suprema Corte ha imposto un maggiore rigore per la validità della clausola, che ora diviene ammissibile soltanto nella misura in cui ricorrano elementi idonei a rendere automatico e non discrezionale l'assoggettamento del rapporto ad una determinata categoria di tassi di interesse.

A tale conclusione la Corte di legittimità perviene seguendo un iter argomentativo che prende le mosse dalla considerazione dell'evoluzione verificatasi progressivamente nel settore bancario, sia con riferimento al venire meno di situazione di cartello nella valorizzazione della concorrenza bancaria, sia al mutamento "culturale" nella stessa concezione e funzione dell'attività bancaria che, portando alla rivalutazione della tutela del contraente più debole al di là della disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., ha finito con l'esprimersi in situazioni normative (e segnatamente art. 117 t.u.) espressamente negatorie della validità delle clausole di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi d'interesse. Al riguardo, si è precisato che, sebbene la nuova normativa non sia applicabile ai rapporti bancari sorti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, tuttavia non può non tenersi conto, sul piano interpretativo, della normativa anche comunitaria nel frattempo intervenuta a salvaguardia della concorrenza bancaria e decisamente negatoria di situazioni di cartello, sia del mutamento progressivo delle situazioni oggettive dell'operatività delle banche, al fine di valutare se il riferimento agli usi soddisfi ancora il requisito di oggettiva determinabilità, secondo la disciplina dell'art. 1346 c.c., la cui violazione è sanzionata come causa di nullità negoziale ai sensi dell'art. 1418 2° comma c.c. (così espressamente, in motivazione, Cass. 2103/96 cit.).

Alla luce della richiamata giurisprudenza - ampiamente condivisibile - nella fattispecie in esame la pattuizione degli interessi in misura ultralegale deve ritenersi nulla, non presentando la relativa clausola caratteri di certezza ed oggettività.



Ed invero, i tassi della piazza bancaria variano da istituto ad istituto e da cliente a cliente ( prime rate, top rate e situazione intermedie) e gli stessi accordi di cartello sono ormai venuti meno come parametro centralizzato e vincolante per effetto della c.d. disciplina antitrust.

Inoltre la banca opposta non ha fornito alcun riferimento a criteri prestabiliti od elementi estrinseci al documento negoziale che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale.

Né detta lacuna può ritenersi superata con l'invio al cliente dei riassunti scalari, dai quali risultava il tasso ultralegale applicato dall'Istituto, atteso che la relatio, per essere valida, deve consentire una determinazione del saggio ex ante e non rimetterlo alla discrezionalità immotivata dell'Istituto con comunicazione ex post alla scadenza del periodo trimestrale di chiusura delle partite contabili.

Va rilevato, inoltre, che neppure si può ritenere che, non avendo il correntista mai impugnato gli estratti conto inviati, questi ultimi siano stati senz'altro approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto e, quindi, anche con riferimento al calcolo degli interessi. Ciò in quanto la valenza probatoria delle tacite approvazioni dei conti trimestrali deve intendersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti in conto, senza che tale preclusione impedisca al correntista di contestare - anche oltre il termine contrattuale - la validità e l'efficacia dei rapporti giuridici sottostanti alle singole rimesse contabili riportate negli estratti, contestazione che parte attrice ha qui effettuato anche sotto il profilo della violazione dell'art. 1284 terzo comma c.c. .

Al riguardo, appare opportuno ricordare l'orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio ( senz'altro meritevole di essere condiviso ) in base al quale la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano ( vedi, proprio con riferimento ad ipotesi di addebito di interessi ultralegali : Cass. 1112/84, 6736/95, 10129/01), onde la questione



relativa all'illegittimità dell'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale non può essere preclusa dalla tacita approvazione del conto.

Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine a criteri o parametri concreti ed univoci ( non potendo ravvisarsi questi “ nelle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”), il precetto di cui all'art. 1284 comma terzo non può ritenersi nella specie soddisfatto, ragion per cui la quantificazione e capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca in misura costantemente ultralegale deve essere ritenuta illegittima.

Ai fini del ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti e salva ogni valutazione, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, sull'eccezione di prescrizione, all'interesse ultralegale applicato al rapporto di conto corrente andrà sostituito quello legale, come previsto dall'art.1284 ultimo comma c.c., non potendosi applicare il criterio di cui all'art.117 D.L.vo 385/1993, essendo stato il contratto in esame stipulato prima dell'entrata in vigore di detto D.L.vo (come previsto dall'art.161 comma 6 stesso D.L.vo).

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, pure oggetto di doglianza nell'atto di citazione, essa è prevista dalle pattuizioni in tal senso ricavabili dall'art.57 commi 1°, 2° e 3° del citato contratto del 8.4.1974.

Trattasi di clausola nulla per violazione dell'art.1283 c.c..

Infatti, come è noto, la Corte di Cassazione nel corso del 1999 ( sentenze n.2734, 3096, 3445 e 12507 ) è tornata sul tema dell'anatocismo nei contratti bancari, affermando principi che hanno invertito la rotta di un orientamento giurisprudenziale pluriennale iniziato con la sentenza n.6631/81 della medesima Suprema Corte.



Detto art.1283 c.c. non esclude radicalmente la capitalizzazione degli interessi ma subordina la validità del patto che la contemplici ad alcune condizioni: la posteriorità alla scadenza e la semestralità del periodo minimo di riferimento. La stessa disposizione fa, poi, salvi gli usi contrari.

Nel caso di specie non risultano rispettate le due condizioni, atteso che il patto è anteriore alla scadenza degli interessi e che è prevista in favore della banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Rimane, perciò, solo da stabilire se ricorra il caso degli usi contrari. E su tale punto entrano in gioco i due citati orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Argomento condiviso da entrambi ( ed anche da questo Tribunale ) è che gli usi contrari fatti salvi dall'art.1283 c.c. possono essere solo quelli normativi e che, in mancanza di essi, essendo la norma citata imperativa - perché mira a prevenire il pericolo di fenomeni usurari e a mettere il debitore in condizione di calcolare l'esatto ammontare del suo debito al momento di stipulare la convenzione - la previsione della capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità ai sensi dell'art.1418 comma 1° c.c..

Ma mentre il primo orientamento, quello meno recente, ha sempre affermato che l'anatocismo nei rapporti bancari derivava da un vero e proprio uso normativo e che, come tale, era lecito, il secondo sostiene che si tratta di semplice uso negoziale, illecito perché contrario alla disposizione dell'art.1283 c.c..

Tra i due è preferibile il secondo, le cui argomentazioni si danno qui per riportate, atteso che a partire dal 1999 si sono succedute numerose pronunce della S.C., culminate nella sentenza delle Sezioni Unite civili 21095/2004, tutte favorevoli alla tesi della nullità di clausole che, come quella in esame, prevedono l'anatocismo in mancanza di apposito uso normativo.

Dunque va dichiarata anche la nullità della clausola in questione e va esclusa la capitalizzazione degli interessi senza alcuna sostituzione, non esistendo una norma che preveda la sostituzione automatica di detta clausola nulla; ciò, però, solo fino al 16.12.2002, in quanto il 17.12.2002 la IC e la banca hanno



legittimamente pattuito per iscritto (conformemente all'art.1284 c.c. e all'art.120 comma 2 Dlgs 385/1993 - introdotto dall'art.25 D.lgs. 342/1999 -, integrato dalla delibera CICR del 9.2.2000) nuove condizioni contrattuali, sia relativamente alla determinazione dei tassi di interesse creditore e debitori ultralegali, sia alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della correntista e della banca (doc. 7 fascicolo convenuta).

Quanto alle commissioni sul massimo scoperto, esse non risultano pattuite nel contratto del 8.4.1974, né nel predetto nuovo accordo del 17.12.2002, ma solo in una successiva scrittura privata del 19.2.2008 (doc. 4 fascicolo convenuta); in tale ultimo atto, però, si rinviene in proposito solo la locuzione “ *COMM. M.S.T PER SUPERI AFFIDAMENTO 1%* “, che non consente di ritenere la commissione di massimo scoperto determinata o determinabile, non essendo adeguatamente specificato su quali importi debba essere calcolato l'1%, sicchè la clausola deve ritenersi nulla ai sensi dell'art.1418 comma 2 c.c..

Vanno, quindi, escluse le commissioni addebitate durante l'intero corso del rapporto.

Quanto alle valute, nel contratto del 8.4.1974 è contenuto un richiamo alle “ *valute d'uso* “; per tale clausola vale quanto già osservato su quella di rinvio agli usi su piazza per le determinazione degli interessi debitori; perciò tale clausola è nulla e va accolta la domanda proposta sul punto dagli attori (dichiarare non dovuti gli interessi computati a carico della correntista in conseguenza dell'applicazione delle valute), ma fino al 18.2.2008, in quanto nella citata scrittura privata del 19.2.2008 le valute sono esattamente determinate.

Passando al secondo rapporto di conto corrente n.1827/00 (successivamente n.1931822710-49) tra la IC e (in origine) la Banca anche il relativo contratto iniziale, stipulato il 21.3.1975 (doc. 5 fascicolo parte attrice e 8 fascicolo convenuta), contiene all'art.7 commi 1, 2 e 3 clausole di rinvio agli usi su piazza per le determinazione degli interessi debitori e di capitalizzazione



trimestrale degli interessi debitori, da ritenersi nulle per i medesimi motivi indicati in relazione al contratto del 8.4.1974.

E, quindi, gli interessi debitori applicati nel corso del rapporto (in misura superiore a quella legale) andranno sostituiti con quelli legali, ma fino al 26.11.2007, in quanto con successiva scrittura privata del 27.11.2007 (doc. 10 fascicolo convenuta) la banca e la correntista hanno concordato interessi debitori in misura ultralegale esattamente determinati.

Le capitalizzazioni trimestrali degli interessi debitori andranno eliminate, senza alcuna sostituzione, fino al 30.6.2000, in quanto la Banca di Napoli s.p.a., conformemente all'art.7 della Delibera CICR 9.2.2000 e all'art.125 comma 2 D.lgs. 385/1993, ha in data 13.6.2000 provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc.11 fascicolo convenuta) delle nuove condizioni di pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi (sia in favore dei correntisti che della banca), dandone notizia alla IC con gli estratti di conto corrente di tutti i quattro trimestri del 2000 (diversamente dal Banco di Napoli s.p.a., che ha omesso tale comunicazione, prescritta dal citato art.7 della Delibera CICR 9.2.2000, alla IC).

Quanto alle commissioni di massimo scoperto, non sono previste nel contratto del 21.3.1975, ma solo in quello del 27.11.2007.

In quest'ultimo è così disciplinata:

*“ commissione trimestrale sul massimo scoperto di conto corrente registrato per minimo un giorno nell'arco del trimestre*

- *Entro il limite di fido 0,750%*
- *Oltre il limite di fido 0,750% “*

e, pertanto, soddisfa i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex art.1346 c.c..





Tale domanda va, quindi, respinta.

Passando alle conseguenze delle rilevate nullità parziali o mancate pattuizioni, si rileva che la convenuta, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha tempestivamente eccepito la prescrizione decennale del diritto di ripetizione di indebito azionato dagli attori con riferimento alle annotazioni in conto precedenti al 18.7.2002 (essendole pervenuta in data 18.7.2012 atto interruttivo del decorso della prescrizione), allegando una serie di versamenti solutori, descritti nel documento prodotto sub 24 e specificamente richiamato nell'atto di citazione.

Tale elenco concerne il solo conto corrente n.11093 (ex 273571), avendo la banca limitato nella comparsa di risposta l'eccezione di prescrizione a tale conto corrente, salvo poi estenderla al conto corrente n.1827/00 (successivamente n.1931822710-49) con la seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., allegando i versamenti solutori che avrebbero riguardato tale conto; tale estensione è, tuttavia, tardiva e, come tale, inammissibile.

Per valutare le restanti domande ed eccezioni delle parti occorre disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, come da separata ordinanza.

**P.Q.M.**

1. rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta;
2. dichiara la nullità della clausola di cui all'art.57 commi 1, 2 e 3 del contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulato in data 8.4.1974, nella parte in cui prevede la determinazione degli interessi dovuti dalla correntista all'azienda di credito alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e la produzione di interessi nella stessa misura nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi spettanti alla banca;
3. dichiara la nullità della clausola del medesimo contratto che prevede “ *valute d'uso* ”;
4. dichiara che nel medesimo contratto non sono pattuite commissioni di massimo scoperto;



5. dichiara la nullità della clausola di cui all'art.7 commi 1, 2 e 3 del secondo contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulato in data 21.3.1975, nella parte in cui prevede la determinazione degli interessi dovuti dalla correntista all'azienda di credito alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e la produzione di interessi nella stessa misura nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi spettanti alla banca;
6. dichiara che nel medesimo contratto di cui al punto 5 non sono pattuite commissioni di massimo scoperto e c.d. valute;
7. rigetta la domanda di parte attrice di dichiarazione nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fidejussioni prestate dai signori [redacted] relativamente ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito per cui è causa;
8. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Pescara, 26 ottobre 2015

Il Giudice  
dott. Carmine Di Fulvio



Studio Legale  
Avv. EMANUELE ARGENTO  
Via C. Battisti, 31 - Tel/fax 085.4429997  
65122 PESCARA  
Codice Fiscale RGN MNL 68A08 H1963  
Partita IVA 01526270633

N. 245/ 2013 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio,

vista la sentenza non definitiva pronunciata nel corso del procedimento sopraindicato,  
considerato che occorre proseguire il giudizio per le finalità indicate in sentenza;

p.q.m.

- fissa per la prosecuzione del giudizio e il giuramento del CTU sottoindicato l'udienza del  
12.1.2016, ore 11,

- dispone consulenza tecnica d'ufficio contabile, affidando al CTU i seguenti quesiti:

- 1) In relazione al conto corrente oggetto di causa originariamente individuato con il n.27/3571,  
ricostruisca, tenendo conto della sola documentazione versata in atti dalle parti, i rapporti di  
dare/avere tra le parti con i seguenti criteri:
  - a) sostituzione dall'inizio del rapporto fino a tutto il 16.12.2002 degli interessi debitori  
ultralegali addebitati sul conto con quelli di cui all'art.1284 comma 1 c.c.;
  - b) eliminazione delle capitalizzazioni trimestrali degli interessi effettuate in favore della  
banca convenuta, senza alcuna sostituzione, dall'inizio del rapporto fino a tutto il  
16.12.2002;
  - c) esclusione delle commissioni di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto;
  - d) esclusione dei differimenti e delle anticipazioni delle valute applicati dall'inizio del  
rapporto a tutto il 18.2.2008;
  - e) riconduzione degli interessi debitori nell'ambito del tasso soglia nei trimestri nei quali  
risulti superato il tasso soglia (limitando la verifica ai trimestri che, secondo la  
consulenza di parte attrice prodotta sub 9, sono interessati dall'applicazione di interessi  
usurari);
- 2) verifichi, inoltre, - limitando l'indagine alle rimesse solutorie indicate nell'allegato 24 di  
parte convenuta - se nel periodo antecedente al 18.7.2002 sul predetto conto corrente siano  
intervenute rimesse solutorie (secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella



sentenza 24418/2010) che abbiano coperto gli addebiti di cui sopra (in ipotesi illegittimi) - e, in caso positivo, escluda dal calcolo, finalizzato a rideterminare il saldo finale del rapporto di c/c, gli addebiti coperti da tali versamenti; nell'esecuzione di tali operazioni computi le rimesse solutorie secondo i criteri di cui all'art.1194 c.c.;

- 3) In relazione al conto corrente oggetto di causa originariamente individuato con il n.1827/00, ricostruisca, tenendo conto della sola documentazione versata in atti dalle parti, i rapporti di dare/avere tra le parti con i seguenti criteri:
- f) sostituzione dall'inizio del rapporto fino a tutto il 26.11.2007 degli interessi debitori ultralegali addebitati sul conto con quelli di cui all'art.1284 comma 1 c.c.;
  - g) eliminazione delle capitalizzazioni trimestrali degli interessi effettuate in favore della banca convenuta, senza alcuna sostituzione, dall'inizio del rapporto fino a tutto il 30.6.2000;
  - h) esclusione delle commissioni di massimo scoperto dall'inizio del rapporto fino a tutto il 26.11.2007;
  - i) esclusione dei differimenti e delle anticipazioni delle valute applicati per tutta la durata del rapporto;
  - j) riconduzione degli interessi debitori nell'ambito del tasso soglia nei trimestri nei quali risulti superato il tasso soglia (limitando la verifica ai trimestri che, secondo la consulenza di parte attrice prodotta sub 10, sono interessati dall'applicazione di interessi usurari);

nomina CTU la dott.ssa [redacted] (PEC: [redacted]@odcecpescara.it), mandando al difensore di parte attrice per la sua convocazione via email.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Pescara, 26 ottobre 2015

Il Giudice  
dott. Carmine Di Fulvio

